

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Dall'articolo 10 della Costituzione italiana:

[...] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [...]" La salute, la libertà di espressione, l'istruzione, la libertà dalla fame, il diritto ad una giustizia equa, di questo e di altro tratta l'applicazione dell'articolo 10 e di questo parlano le decisioni delle Commissioni Territoriali e le ordinanze dei Tribunali, nel rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

- La caratteristica del permesso per motivi umanitari, oltre alla durata biennale e alla convertibilità in permesso di lavoro, era quella dare applicazione pratica, tramite una norma, alle tutele delle libertà democratiche previste dall'articolo 10.
- Le nuove tipologie di permesso (PROTEZIONE SPECIALE, CURE MEDICHE; CALAMITA' NATURALI; ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE) dovrebbero sostituire la protezione umanitaria, ma **non le equivalgono**, né per durata, né per convertibilità, né per tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente disposti.
- Esistono norme transitorie che permettono a chi ha ricevuto per la prima volta una protezione umanitaria – alla data di entrata in vigore della nuova norma - di ricevere un permesso denominato CASI SPECIALI, che equivale alle tutele del permesso umanitario, per durata, convertibilità e possibilità di inserimento nello SPRAR. (Questi CASI SPECIALI non hanno niente a che vedere con i permessi **CASI SPECIALI rilasciati per protezione sociale, violenza domestica, sfruttamento lavorativo**)
- Ad oggi, sia agli „umanitari“ riconosciuti dai Tribunali dopo il 5 ottobre, sia agli „umanitari „ in fase di rinnovo, le questure rilasciano un cedolino con dicitura protezione speciale (**non equivalente alle tutele previste dall'umanitario**).

- Nel caso in cui le persone che chiedono un rinnovo non siano in possesso di un contratto di lavoro, la norma non dispone né vieta espressamente la conversione in permesso per **ATTESA OCCUPAZIONE** per chi ha perso il lavoro o lo sta ancora cercando, ma le Questure sembrano orientarsi nel senso del non rilascio. In caso di un contratto valido, almeno 20 ore settimanali, è prevista conversione in **MOTIVI DI LAVORO**, ma è necessario essere in possesso del **passaporto**.
- Il rilascio di un permesso per **Protezione Speciale**, come „trasformazione“ del permesso umanitario, viene sottoposto al riesame della Commissione Territoriale, che valuterà la sussistenza dei presupposti per poterlo concedere. (**NON REFULEMENT, TORTURA, VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI**).
- Per i richiedenti asilo non è prevista la possibilità di iscrizione anagrafica, salvo diverse disposizioni comunali, non considerando il permesso di soggiorno per **RICHIESTA ASILO** documento idoneo alla richiesta. Vale il criterio del domicilio, ammesso che un domicilio esista.
- **Le nuove disposizioni agiscono retroattivamente su:**
 - coloro che hanno formulato richiesta asilo prima del 5 ottobre 2018 e stanno ancora aspettando la convocazione in Commissione Territoriale.
 - coloro che sono già stati ascoltati in Commissione Territoriale e stanno ancora aspettando la notifica dell'esito.
 - coloro che hanno ricevuto la protezione umanitaria da un'ordinanza del Tribunale Ordinario a seguito del ricorso, ai quali la questura, ad oggi, rilascia **COMUNQUE** un permesso per **PROTEZIONE SPECIALE**.
 - i possessori di permesso per motivi umanitari, che avendo fatto richiesta di inserimento SPRAR prima del 5 Ottobre 2018 e non avendo ricevuto assegnazione, non vengono contemplati tra gli ammissibili.